



avvocati per niente

Milano, 26 giugno 2014

Questura della Provincia di Milano  
Ufficio Immigrazione  
Via Fatebenefratelli n.11  
20121 MILANO

alla c.a. del Dirigente

fax 0262265751

pec

immig.quest.mi@pecps.poliziadistato.it

Facciamo seguito con la presente alla Sua cortese e sollecita risposta ai nostri quesiti per rilevare quanto segue.

Con riferimento ai punti **b), c), e), f), g)** ed **h)**, Lei nega essere attuate presso i Vs. uffici sul territorio le prassi da noi descritte.

Nei giorni scorsi abbiamo pertanto sottoposto ad attenta verifica quanto da noi esposto nella lettera del 17 giugno u.s. e tali prassi sono risultate confermate (in sintesi, le questioni poste erano le seguenti: revoca carta di soggiorno o permesso di soggiorno UE per pendenza di procedimenti penali, sospensione del rilascio di permessi di soggiorno nelle more di procedimenti penali, rilascio della carta di soggiorno a familiare di cittadino UE previa verifica del reddito di quest'ultimo, rilascio della carta di soggiorno per parente di italiano solo se il cittadino italiano svolge attività lavorativa, mancata considerazione – ai fini del rilascio di carta di soggiorno al genitore di cittadino italiano – del reddito di quest'ultimo, verifica del reddito degli ultimi anni – non solo quindi dell'attualità del rapporto lavorativo – in occasione del rinnovo del permesso per motivi di lavoro subordinato).

Posto che non pare esservi su tali prime questioni alcuna divergenza nell'interpretazione delle norme in questione tra le scriventi associazioni e l'Ufficio, si ritiene possa essere utile l'invio da parte Vs. ai commissariati ed agli operatori dell'Ufficio stranieri della Questura di specifiche direttive chiarificatrici sui punti sopra indicati.

Sul punto **a)**.

Le scriventi associazioni condividono la preoccupazione per la diffusa pratica nel nostro paese dell'elusione fiscale e contributiva.

Non riteniamo tuttavia che dal mancato versamento contributivo per periodi più o meno lunghi possa sempre dedursi lo svolgimento, da parte dei lavoratori stranieri titolari di permesso UE, di attività lavorativa "irregolare" né che, laddove ciò si verifichi, la responsabilità possa essere attribuita esclusivamente a questi ultimi (appare infatti assai più frequente che l'instaurazione di rapporti di lavoro irregolari sia determinata dai datori di lavoro).

In ogni caso, si ribadisce che la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è consentita dall'art.9, co.7, D.Lgs. 286/1998 in determinati casi, fra i quali non figura l'indisponibilità di una regolare attività, né l'omissione contributiva. Una diversa interpretazione



## avvocati per niente

della norma in questione confliggerebbe inevitabilmente con la direttiva 2003/109/CE che, come noto, all'art.8, par.1, sancisce il carattere permanente dello status di soggiornante di lungo periodo, salvi i casi in cui è consentita dal successivo art.9 la revoca, tra i quali non figurano né lo stato di disoccupazione, né la sospetta o accertata elusione fiscale o contributiva. Il paragrafo 2 del citato art.9 prevede inoltre che il titolo di soggiorno in questione debba essere *“automaticamente rinnovabile alla scadenza”*

Si invita pertanto il ricevente Ufficio a rivedere la propria posizione su tale punto, onde conformarsi alla disciplina interna e comunitaria.

Sul punto d).

La lettera della norma (il comma 1 dell'art.9 D.Lgs. cit.) non consente l'interpretazione da Voi suggerita, apparendo assai chiara nel prevedere che il permesso di soggiorno UE sia rilasciato a chi soddisfi le condizioni di durata del soggiorno, reddito ed alloggio e ai suoi familiari.

La giurisprudenza si è peraltro pronunciata in numerose occasioni su tale questione, sempre sostenendo l'interpretazione (letterale) della norma da noi suggerita (cfr., tra le molte: Tar Lazio n. 5530 del 21.6.2011; Tar Piemonte n.1129 del 27.10.2011; Tar Puglia n.2103 del 7.12.2012; Tar Umbria n. 263 del 28.5.2009, e Corte di Appello di Venezia, ord. 20.6.2011).

Anche su tale questione si invita il ricevente Ufficio a rivedere la propria posizione.

Sul punto j)


L'art.30, co.1, lettera c), D.Lgs. 286/1998 rinvia, per la c.d. “coesione familiare”, alle condizioni previste per il ricongiungimento familiare (per le due procedure, quindi, i requisiti soggettivi sono i medesimi). Ebbene, la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione n. 1368 del 22/3/2007 dispone che nella valutazione del reddito nelle istanze di ricongiungimento familiare presentate da cittadini stranieri assunti da meno di un anno si possa accertare lo stesso anche in via preventiva, attraverso una presunzione di reddito; la questura competente deve cioè tenere conto di quanto il richiedente il ricongiungimento o la coesione percepirà nel corso dell'anno.

La Questura in indirizzo non ha sino ad oggi applicato tale ultimo criterio per le procedure di coesione familiare e si ritiene che anche tale prassi debba essere rivista.

Sul punto l).

Le circolari del 1961 e del 2001 citate nella Vs. del 19 luglio appaiono anzitutto datate (essendo state emesse a quadro normativo del tutto differente) e, comunque, riferite ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, non di protezione sussidiaria.

L'accesso al titolo di viaggio per i titolari di tale ultima forma di protezione è attualmente regolato dal solo art.24 D.Lgs. 251/2007 che, come noto, ne impone il rilascio da parte del questore competente *“quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza”*. Ebbene, pare del tutto evidente come non si possa chiedere al titolare di protezione sussidiaria di richiedere alle proprie autorità consolari il rilascio del passaporto quando questi alleggi proprio *“fondate ragioni”* che non gli consentono di formulare tale domanda (si noti, infatti, che la norma trascritta non richiede vi siano fondate ragioni che non consentano al titolare di protezione di *ottenere* il passaporto, ma di *chiederlo*). Si consideri in ogni caso, in



## avvocati per niente

conclusione sul punto, che chi può ottenere senza difficoltà il passaporto del proprio paese non ha motivo di richiedere invece il titolo di viaggio (documento, quest'ultimo, con il quale peraltro non può fare ingresso nel proprio paese e con il quale convertirà difficilmente il proprio permesso in uno per lavoro alla scadenza)

Si invita pertanto l'Ufficio a rivedere la propria posizione sul punto.

Le scriventi associazioni rinnovano quindi la propria disponibilità ad un incontro per affrontare le numerose questioni sopra esposte ed Vi invitano comunque a rivedere le prassi sopra evidenziate.

Con i migliori saluti

per Ass. Avvocati per Niente ONLUS  
la Presidente, avv. Marina Ingrassi

per ASGI Lombardia  
il referente locale, avv. Livio Neri

---

Associazione «Avvocati per niente» ONLUS - C.F.  
97384770158

Sede legale: Via San Bernardino, 4 - 20122, Milano | Sede operativa:  
Via della Signora, 3/a - 20122, Milano

Recapiti: tel. 0276316718; fax 0276313016 - sito internet:

<http://www.avvocatiperniente.it> - e-mail: [info@avvocatiperniente.it](mailto:info@avvocatiperniente.it)

Associazione iscritta al registro regionale delle Organizzazioni di volontariato,  
sezione provinciale di Milano, con Decreto Dirigenziale n. 336 del 10/03/2005, R.G.  
n. 2496/2005

ASGI - Associazione per gli studi Giuridici sull'Immigrazione  
via Gerdil, 7 - 10152 - Torino tel/fax 011.4369158 email <mailto:segreteria@asgi.it>

referente locale per la Lombardia  
avv. Livio Neri, con studio in Milano, Viale Regina Margherita 30  
tel 0289078611, fax 0270057986  
e-mail [neri@studiodirittielavoro.it](mailto:neri@studiodirittielavoro.it)